

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 259-A

## RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA  
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZACCAGNINI e RUMOR

*Annunziata il 21 dicembre 1948*

Sulla direzione delle aziende municipalizzate per l'esercizio di farmacie

*Presentata alla Presidenza il 2 febbraio 1949*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge intende disciplinare testualmente una ipotesi che non è prevista *expressis verbis* dal testo unico delle leggi sanitarie, ancorché essa si possa a rigore ritenere già compresa e regolata, e nel senso qui proposto, dal sistema generale della legge.

Il testo unico prevede le varie ipotesi di farmacie singole (di privati, di enti assistenziali, di comuni) individualmente considerate e prescrive per ciascuna di esse la necessità di un direttore responsabile farmacista. Invece non prevede formalmente l'ipotesi di più farmacie collegate o riunite in una qualsiasi maniera in un'unica azienda municipalizzata: ipotesi che può essere sfuggita a una menzione espressa forse perché in concreto essa trova pochissime applicazioni (forse tre o quattro) in tutta Italia.

Orbene corrisponde, evidentemente, allo spirito delle leggi sanitarie, che in tale ipo-

tesi, non solo i direttori delle singole farmacie, ma anche il direttore generale dell'azienda, nel suo complesso sia un farmacista (il che naturalmente non esclude ma consente che singole funzioni o complessi di funzioni, d'ordine non tecnico, ma amministrativo o commerciale, siano articolati in altri funzionari dipendenti, segretari, capi ufficio, ed eventualmente vicedirettore generale, con compiti amministrativi e commerciali).

Qualcuno potrebbe supporre che tale responsabilità tecnica del direttore generale non sia stata sottolineata in modo speciale dal testo unico sanitario del 1934, perché già presunta ed affermata, più in generale per tutte le aziende municipalizzate anche non farmaceutiche, dal testo unico del 1925, sulla assunzione dei pubblici servizi. E di fatto si può ritenere che, a tenore di quest'ultimo testo unico in qualsiasi azienda municipalizzata il direttore generale debba essere un

tecnico, specificatamente competente per il servizio che forma oggetto dell'azienda municipalizzata.

Così che con la proposta, che qui si avanza, non si introduce nulla di nuovo. Non si fa altro che confermare *expressis verbis* quello che, a rigore di sistema, si potrebbe già ritenere implicito nel combinato disposto delle leggi sanitarie e delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi.

Questa conferma espressa e testuale non deve sembrare superflua, data l'opportunità di togliere ogni dubbio in materia così delicata come il servizio farmaceutico.

La Commissione XI ha approvato all'unanimità il primo articolo.

Ha proposto una modifica, più formale che sostanziale al secondo, stabilendo che le deliberazioni di nomina debbono avvenire secondo le norme di legge vigenti.

La I Commissione ha dato all'unanimità parere favorevole, limitandosi a proporre nel primo articolo la sostituzione della parola: « municipalizzate » con l'altra: « speciali », usata nella legge e comprensiva sia delle aziende assunte da comuni, che di quelle assunte da province.

ZACCAGNINI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### SULLA DIREZIONE DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE PER L'ESERCIZIO DI FARMACIE

#### ART. 1.

Nelle aziende municipalizzate per l'esercizio di farmacie, il direttore al quale deve essere affidata la direzione dell'azienda, a tenore dell'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, deve essere un farmacista iscritto all'albo professionale.

#### ART. 2.

La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, sono soggetti all'approvazione del prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

## DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

### SULLA DIREZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI PER L'ESERCIZIO DI FARMACIE

#### ART. 1.

Nelle aziende speciali per l'esercizio di farmacie, il direttore al quale deve essere affidata la direzione dell'azienda, a tenore dell'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, deve essere un farmacista iscritto all'albo professionale.

#### ART. 2.

La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme di legge vigenti.

*Soppresso.*

#### ART. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.